



SCARICATO

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA  
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia

DETERMINAZIONE N. 1180 DEL - 5 APR. 2013

**Oggetto:** Comune di Carbonia.  
Deliberazione del C.C. n. 69 del 26.11.2012 – Verifica di coerenza – Variante n. 2 al PUC – Rettifica errori materiali

**IL DIRETTORE GENERALE**

- VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTA la L.R. del 7 gennaio 1977 n. 1, recante norme sull'organizzazione amministrativa della Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e degli Assessori Regionali;
- VISTA la L.R. del 13 novembre 1998 n. 31 e successive modifiche e integrazioni, che detta norme per la disciplina del personale regionale e per l'organizzazione degli uffici della Regione;
- VISTO il Decreto dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. P 29841/45 del 22.11.2011 con il quale sono state confermate al sottoscritto le funzioni di Direttore Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia;
- VISTA la L.R. del 20 dicembre 1989 n. 45 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO l'art. 31 della L.R. 11 aprile 2002 n. 7 che prevede la verifica di coerenza degli atti di pianificazione urbanistica generale degli Enti Locali con gli strumenti sovraordinati, di governo del territorio e con le direttive regionali in materia urbanistica;

OTACIARA22



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA  
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia

DETERMINAZIONE N. 1180 /DG

DEL  
- 5 APR. 2013

- VISTO il D.P.G.R. N. 3885/DecP/84 del 20 luglio 2009 con il quale è stato ricostituito il C.T.R.U.
- VISTA la variante allo strumento urbanistico vigente del Comune di Carbonia, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 26.11.2012;
- VISTA la relazione istruttoria dell'Ufficio;
- VISTO il parere del Comitato tecnico regionale per l'urbanistica riunitosi in data 20.03.2013;

**DETERMINA**

Art. 1) La variante allo strumento urbanistico del Comune di Carbonia, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 26.11.2012, risulta coerente col quadro normativo e pianificatorio sovraordinato.

Art. 2) La coerenza è subordinata al recepimento delle seguenti prescrizioni:

L'amministrazione comunale dovrà:

- 1) trasmettere copia aggiornata della cartografia di Piano;
- 2) trasmettere copia aggiornata del Regolamento Edilizio e delle Norme Tecniche di Attuazione;
- 3) fornire relazioni e tabelle sulla contabilità urbanistica generale aggiornate alla luce delle modifiche apportate alla zonizzazione urbanistica e in particolare alle aree per standard;
- 4) ripristinare l'attuale classificazione delle piazze Roma, Venezia e Santa Barbara rispettivamente a Carbonia, Cortoghiana e Bacu Abis, in coerenza a quanto previsto nella lettera c) dell'articolo 6 del DA 2266/U/1983 (Aree S3, spazi pubblici attrezzati);
- 5) integrare le prescrizioni normative introdotte nelle controdeduzioni dell'ufficio alle osservazioni accolte e approvate dal Consiglio Comunale, nella normativa di piano;
- 6) articolo 6 delle NTA: mantenere la descrizione delle tipologie delle sottozone, le indicazioni dell'articolo 4 del DA 2266/U/1983 e dell'articolo 52, commi 1, 3, 4 e 5, delle NTA del PPR;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA  
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia

DETERMINAZIONE N. 1180 /DG

DEL  
- 5 APR. 2013

- 7) articolo 17 del RE: reintrodurre l'alinea "l'aggregazione di due o più unità immobiliari in un'unità immobiliare", posto che, ai sensi dell'articolo 3 del DPR 380/2001, sono opere di "ristrutturazione edilizia";
- 8) articolo 36 del RE: correggere, nell'ultimo capoverso, il refuso "pergole" anziché "tettoie";
- 9) articolo 152.25 del RE (punto 34): la norma prevista dall'articolo 5 del DA 2266/U/1983 è norma da strumento urbanistico generale e non da Piano Particolareggiato. Inoltre dovrà essere eliminato il capoverso "non si considerano sporgenze rilevanti ai fini della distanza minima tra gli edifici, i balconi, i cornicioni, i fregi e tutte le sporgenze fino a m 1,80" in quanto in contrasto con la giurisprudenza consolidata in materia che precisa "Ai fini del computo delle distanze assumono rilievo tutti gli elementi costruttivi, anche accessori, qualunque ne sia la funzione, aventi i caratteri della solidità, della stabilità e della immobilizzazione, salvo che non si tratti di sporti e di aggetti di modeste dimensioni con funzione meramente decorativa e di rifinitura, tali da potersi definire di entità trascurabile rispetto all'interesse tutelato dalla norma riguardata nel suo triplice aspetto della sicurezza, della salubrità e dell'igiene" (CdS IV, 02.11.2010 n. 7731; CdS V, 19.03.1996 n. 268) ... "Gli sporti, cioè le sporgenze da non computare ai fini delle distanze perché non attinenti alle caratteristiche del corpo di fabbrica che racchiude il volume che si vuol distanziare, sono i manufatti come le mensole, le lesene, i risalti verticali delle parti con funzione decorativa, gli elementi in oggetto di ridotte dimensioni, le canalizzazioni di gronde e i loro sostegni, non invece le sporgenze, anche dei generi ora indicati, ma di particolari dimensioni, che siano quindi destinate anche ad estendere ed ampliare per l'intero fronte dell'edificio la parte utilizzabile per l'uso abitativo (CdS IV, 02.11.2010 n. 7731; CdS IV, 05.12.2005 n. 6909) ... "rientrano, a tutti gli effetti, nel concetto civilistico di "costruzione", le parti, quali scale, terrazze e corpi avanzati (c.d. "aggettanti"), anche se non corrispondenti a volumi abitativi coperti, atte ad estendere ed ampliare in superficie e volumi edificati la consistenza del fabbricato (vedi Cassazione II, n. 4195/1995, n. 8240/1997, n. 5719/1998, n. 2986/1999, n. 13001/2000, n. 1556/2004)".
- 10) articolo 152.33 del RE (punto 34): ricondurre il calcolo dei volumi seminterrati all'articolo 4 del DA 2266/U/1983 in quanto tali volumi "non partecipano al computo dei volumi solo se destinati a cantine, depositi, locali caldaie, garages e simili, e comunque non adibiti ad abitazione", come anche precisato negli schemi allegati alla circolare dell'Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, 20 marzo 1978, n. 2-A;
- 11) trasmettere copia degli elaborati del PUC vigente (ad oggi non ancora trasmessi) su supporto informatico (LR 7/2002, articolo 31, comma 5 bis);



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA  
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA**

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia

DETERMINAZIONE N. 1180 /DG

DEL

- 5 APR. 2013

- 12) trasmettere copia degli elaborati della presente variante (in particolare tavole di zonizzazione, Norme Tecniche di Attuazione e Regolamento Edilizio modificati) sia su supporto cartaceo che su supporto informatico (LR 7/2002, articolo 31, comma 5 bis).

Art. 3) Il Comune dovrà trasmettere idonea comunicazione di recepimento delle citate prescrizioni, completa della relativa documentazione, al fine di acquisire il positivo esito di verifica di coerenza della RAS.

**Il Direttore Generale**

Ing. Marco Melis

Dir. Serv. Pian.: Ing. Giuseppe Biggio  
Resp. Settore: Ing. Giorgio Speranza  
Funz. tecn.: Ing. Giorgio Speranza